



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I Reparto - Ufficio Reclutamento e Addestramento

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento del maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.

IL COMANDANTE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante *“Riordinamento della Banda musicale della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, recante *“Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli del personale della Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante *“Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare e delle Forze di polizia di Stato rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante *“Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali”* e, in particolare, l’articolo 29;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante *“Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l’articolo 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante *“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente *“Istituzione del servizio civile nazionale”*;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, e, in particolare, l'articolo 32, concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente *“Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia”*;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante *“Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”* e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* e, in particolare, l'articolo 1, commi da 102 a 107;

VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante *“Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”*;

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante *“Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”*;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 recante *“Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, e, in particolare, l'articolo 66, comma 9-bis;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, e in particolare, l'articolo 73, comma 14;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante *“Disciplina dell'imposta di bollo”*, e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente *“Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante *“Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 aprile 2019, n. 331, recante *“Equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 22 marzo 2024, recante *“Elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 5 luglio 2024, recante *“Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico”*;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 28 novembre 2024, recante *“Modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico”*;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze del 2 maggio 1986, concernente *“Regolamento sulle uniformi della Guardia di finanza – ed. 1986”*;

VISTO il decreto del Ministro delle Finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente *“Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”*;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 concernente l'individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante *“Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione”*;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”*;

VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante *“Determinazione delle classi di laurea magistrale”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, recante *“Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;

VISTA la determinazione n. 152279, in data 1° giugno 2021, del Comandante Generale della Guardia di finanza, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo,

D E T E R M I N A

Articolo 1

Posto messo a concorso

1. È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del maestro direttore della Banda musicale della Guardia di finanza.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) accertamento dell’idoneità psico-fisica;
 - b) accertamento dell’idoneità attitudinale;
 - c) tre prove scritte;
 - d) valutazione dei titoli;
 - e) una prova orale;
 - f) una prova pratica di concertazione e direzione;

- g) una visita medica di controllo.
3. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, la facoltà di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di sospendere la nomina a maestro direttore del vincitore, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo.

Articolo 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:

a) i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

- (1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del quarantesimo anno di età.
Per i concorrenti che siano componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;
- (2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
- (3) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute;
- (4) siano muniti del diploma in Composizione e Strumentazione per Banda afferenti al vecchio ordinamento o degli equipollenti diplomi accademici di secondo livello in Composizione e in Strumentazione per orchestra di fiati, conseguiti in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto;
- (5) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
- (6) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- (7) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
- (8) non siano stati rinviati d'autorità o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della Guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico;
- (9) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risaltanti;

- (10) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- (11) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della Guardia di finanza;
- (12) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente.

I candidati già in servizio nella Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri sostengono l'accertamento dell'idoneità attitudinale;

b) i militari in servizio nel Corpo della Guardia di finanza che, oltre ai requisiti di cui alla precedente lettera a):

- (1) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
- (2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- (3) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
- (4) non siano sospesi dall'impiego o dal servizio o in aspettativa.

- 2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, e alla data di immissione nella Banda musicale del Corpo della Guardia di finanza, pena l'esclusione dal concorso.
- 3. Nelle more della verifica del possesso dei prescritti requisiti, il candidato la cui istanza di partecipazione sia considerata validamente presentata è ammesso, con riserva, sia alla procedura concorsuale sia, se giudicato idoneo e vincitore, al periodo di prova di cui all'articolo 22, comma 7. Tale riserva è sciolta con provvedimento della Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 1).
- 4. Qualora, anche successivamente allo scioglimento della predetta riserva, dovesse essere rilevata l'assenza di taluno dei previsti requisiti alle date di cui ai commi precedenti, il candidato è escluso dal concorso, con conseguente cessazione del periodo di prova e proscioglimento dal Corpo, qualora proveniente dai civili, o perdita del nuovo grado nel caso di cui al comma 1, lettera b).

Articolo 3 Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del cinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul menzionato portale.
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
 - a) Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;
 - b) Sistema di identificazione digitale "Entra con CIE" con l'impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza. Le modalità con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi *on line* abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il *form* della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.

3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsomaestrodirettore@pec.gdf.it entro le ore 18:00 del cinquantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul portale di cui al comma 1.
5. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati a una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovrà essere, altresì, informata che la vincita del concorso comporta il trasferimento del militare. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale gli interessati dipendono direttamente per l'impiego.

6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" o secondo le modalità di cui al comma 4 potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 o 4.

Ove la rettifica attenga ai dati di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, è necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.

7. Successivamente ai termini di cui ai commi 1 o 4, eventuali variazioni:
- a) di residenza, recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), dovranno essere apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it>;
 - b) del Reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) dovranno essere tempestivamente comunicate dall'aspirante all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsomaestrodirettore@pec.gdf.it.

Articolo 4

Elementi da indicare nella domanda

1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato:
 - a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati:
 - 1) luogo di residenza, recapito telefonico e *account* di posta elettronica certificata (P.E.C.). In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione Profilo Utente;
 - 2) se appartenente al Corpo, il grado, la matricola meccanografica e il Reparto di appartenenza. In caso di difformità, deve provvedere alla relativa rettifica;
 - b) deve dichiarare:
 - 1) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
 - 2) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui è in possesso e l'Istituto presso il quale è stato conseguito;
 - 3) il diploma in Composizione e Strumentazione per Banda afferenti al vecchio ordinamento o gli equipollenti diplomi accademici di secondo livello in Composizione e in Strumentazione per orchestra di fiati, conseguiti in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto di cui è in possesso;
 - 4) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente bando;
 - 5) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui è in forza nonché l'eventuale appartenenza a complessi bandistici delle Forze armate o di polizia;
 - 6) il possesso dei titoli di merito di cui all'articolo 16 e l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'articolo 21, comma 6. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 4, i titoli accademici, didattici e professionali (tra i quali sono da comprendere quelli "artistici"), la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
 - 7) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 13, 14, 17 e 21, concernenti, tra l'altro, le modalità di svolgimento dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, delle prove scritte nonché delle modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalità di notifica della graduatoria finale di merito.
2. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
 - a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 26 del bando di concorso ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE;

- b) essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Articolo 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, commi 1 o 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
 - a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
 - 1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
 - 2) con modalità differenti da quelle previste;
 - 3) all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsomaestrodirettore@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti. A tal fine, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza di *"ricevuta di avvenuta consegna"*;
 - b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato e/o corredate da scansione fronte-retro del relativo documento di riconoscimento in corso di validità.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Articolo 6

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
 - a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
 - 1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 3, comma 1;
 - 2) inderogabilmente compilata entro il 30° giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato - entro il 40° giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione;
 - b) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento la carenza di uno dei prescritti requisiti previsti all'articolo 2 da parte dei partecipanti al concorso ovvero eventuali situazioni che possano comportarne la perdita.

2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente Sottocommissione direttamente dal "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.). A tal fine, le strutture periferiche del servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 della determinazione n. 81163, in data 12 marzo 2026, del Comandante Generale, devono:
 - a) redigere o far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il "Documento Unico Matricolare" (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
 - c) parificare i relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di Reclutamento, secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
 - d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex articolo 10 delle *"Norme di attuazione del servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza"*;
 - e) comunicare, per il tramite del Centro di Reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei all'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 13, il Centro di Reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, tramite i Reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
 - b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 14 devono consegnare in tale sede il prospetto riepilogativo in allegato 2 comprensivo dei documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o più titoli preferenziali di cui all'articolo 21, comma 6, e/o di merito di cui all'articolo 16 del bando, anche se non indicati nella domanda di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione può essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove scritte, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsomaestrodirettore@pec.gdf.it*. In tal caso, fa fede la data riportata sulla *"ricevuta di avvenuta accettazione"* purché in presenza della *"ricevuta di avvenuta consegna"*.
5. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento delle prove scritte l'Amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento delle prove scritte.

Qualora la predetta documentazione sia inviata tramite posta elettronica certificata, ai fini dell'individuazione del termine di presentazione, farà fede la data riportata sulla *“ricevuta di avvenuta accettazione”* purché in presenza della *“ricevuta di avvenuta consegna”*.

6. La documentazione attinente al possesso dei titoli di merito di cui all'articolo 16 del bando:
 - a) se relativa agli eventuali titoli accademici, deve contenere ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'Ente presso il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia e la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento;
 - b) se riferita alle attività didattiche e/o a quelle professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle “artistiche”), deve riportare l'Ente presso il quale l'attività è stata svolta, la durata e la tipologia di incarico.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, la decadenza dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è ripartita:
 - a) nella Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, composta da:
 - 1) il Comandante della Banda musicale della Guardia di finanza in qualità di presidente;
 - 2) due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri;
 - 3) un maestro diplomato in composizione o strumentazione per Banda, o titoli equipollenti, membro;
 - 4) un ufficiale maestro direttore di Banda militare, membro;
 - 5) un ufficiale della Guardia di finanza, segretario senza voto;
 - b) nelle seguenti ulteriori sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
 - 1) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza e da un insegnante di composizione in un Conservatorio di Stato o Istituto Musicale pareggiato o da un maestro diplomato in composizione o strumentazione per Banda, o titoli equipollenti, membri;

- 2) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
 - 3) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;
 - 4) Sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da un ufficiale (segretario) e almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
 - 5) Sottocommissione per la visita medica di controllo, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno un ufficiale medico, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali medici, che possono rivestire anche il grado di tenente.
 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
 - a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione;
 - b) dell'ausilio di esperti;
 - c) di personale specializzato e tecnico.
 4. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), punto 4), può avvalersi, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.

Articolo 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna Sottocommissione di cui all'articolo 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le Sottocommissioni previste all'articolo 7, comma 1, lettera b), punti 2) e 3), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Articolo 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Con l'esclusione il candidato, se è già iscritto in graduatoria, è espunto dalla medesima e, qualora anche vincitore, decade dalla nomina.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 1).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

- a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
4. Sono altresì esclusi i candidati che presentano formale rinuncia al concorso, debitamente sottoscritta e inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsomaestrodirettore@pec.gdf.it*. La rinuncia è irrevocabile a partire dalla data di notifica al candidato del relativo provvedimento di accoglimento della stessa a firma del Comandante del Centro di Reclutamento.

Avverso tale provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Articolo 10 **Documento di identificazione**

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità, oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Articolo 11 **Accertamento dell'idoneità psico-fisica**

1. I candidati non in servizio nella Guardia di finanza, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono ammessi a sostenere la visita medica di primo accertamento che si svolgerà a partire dal 31 agosto 2026 e, se idonei, agli accertamenti attitudinali.
Gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri sono ammessi a sostenere direttamente l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalità di svolgimento dei suddetti accertamenti nonché eventuali variazioni, saranno resi noti a partire dal 5 agosto 2026 mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22, Roma/Lido di Ostia (numero di telefono 06.99.93.90.56).
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
4. La Sottocommissione all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2), provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della Guardia di finanza in ragione delle condizioni in cui si trovano i candidati al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
5. Per il conseguimento dell'idoneità psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e dalle direttive tecniche adottate con

decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza disponibili sul sito *internet* del Corpo *www.gdf.gov.it*.

In tema di:

- a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato D.M. n. 155/2000, che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo;
- b) *visus*, il candidato deve essere in possesso di una acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p), delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
- c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza è causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione dell'appartenente al Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
 - 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;
 - 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati *test* psicodiagnostici).

6. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 8, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

- a) visita medica generale;
- b) esami delle urine ed ematochimici;
- c) visita neurologica;
- d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

7. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attività rispetto al calendario reso noto con l'avviso di cui al comma 2.

In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili né valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

8. I candidati che, nei 365 giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 6, abbiano già conseguito l'idoneità psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 7.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

9. I candidati che, alla data di effettuazione della visita medica di primo accertamento, prestano servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti alla relativa visita.

10. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2), è immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, può contestualmente presentare al Centro di Reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione di:

- a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
- b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
- c) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante *test* tossicologici di I e II livello.

11. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:

- a) nei casi di cui al comma 10, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;
- b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante *test* di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del *test* di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:

- a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento.

L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di Reclutamento - Reparto Concorsi - Ufficio Procedure Reclutative - Sezione Allievi Ufficiali - via delle Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto.

Entro tale ultimo termine, la citata documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *rm0300000p@pec.gdf.it* purché:

- 1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'articolo 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla *“ricevuta di avvenuta accettazione”* purché in presenza di *“ricevuta di avvenuta consegna”*.

In ogni caso, l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;

b) non è accolta:

- 1) qualora sia avanzata in termini diversi da quanto disciplinato nel comma 10;
- 2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:
 - (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneità alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di Reclutamento;
 - (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneità alla visita di cui al comma 6, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, alla fase selettiva da ultima citata, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 10.
14. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
15. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 13, la Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 10 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 12, può:
 - a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento;
 - b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio.

Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verrà data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneità attitudinale, ove non già sostenuta.
16. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.
17. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, è definitivo.

18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
- b) straordinario, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Articolo 12

Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento

1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:

- a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
- b) un certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;
- c) un *test* audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz;
- d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.

La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. In tale ultimo caso, la documentazione deve riportare gli estremi dell'accreditamento;

- e) certificato medico (*format* in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di non idoneità;
- g) se di sesso femminile, un *test* di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.

Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle visite mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di età, a svolgere gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso.

2. Sono causa di esclusione dal concorso:

- a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);

- b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
- a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di Reclutamento;
 - b) lettere c), d) e g), potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica. Il Presidente della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2), potrà concedere - per una sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 13

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale è accertata, solo per i concorrenti non appartenenti alla Guardia di finanza nonché per gli appartenenti al Corpo già in servizio dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, da parte della Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 4), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito *internet* www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento dell'accertamento di cui al presente articolo:
 - a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 4).

5. I candidati risultati idonei al predetto accertamento, quelli per i quali è stata sciolta la riserva di cui all'articolo 11, comma 13, nonché gli ufficiali del Corpo partecipanti alla presente procedura sono convocati per sostenere le prove scritte mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22, Roma/Lido di Ostia (numero di telefono 06.99.93.90.56).

I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale sono esclusi dal concorso.

6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 14 Prove scritte

1. I candidati idonei all'accertamento dell'idoneità attitudinale e gli ufficiali del Corpo partecipanti al concorso, qualora non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono tenuti a presentarsi, presso il Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia", via Sant'Andrea delle Fratte, n. 1 - 00187 Roma, per sostenere tre prove scritte di seguito calendarizzate:
 - a) 12 ottobre 2026: composizione di una fuga a quattro parti in chiavi antiche, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 - b) 19 ottobre 2026: composizione su due o più pentagrammi di una marcia sinfonica o funebre per pianoforte con qualche cenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 - c) 26 ottobre 2026: strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore.
2. Quanto stabilito al precedente comma ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
3. Le prove saranno effettuate, per tutti i candidati, contemporaneamente. Eventuali variazioni della sede o delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note a cura del Centro di Reclutamento mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22, Roma/Lido di Ostia (numero di telefono 06.99.93.90.56).
4. I candidati che non si presentano nella sede, nei giorni e nell'ora stabiliti per sostenere le prove scritte, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. All'atto della presentazione per sostenere le prove scritte, i concorrenti dovranno consegnare alla Sottocommissione per la valutazione dei titoli e le prove d'esame, i titoli posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità di cui articolo 6, comma 4.

Articolo 15 Prescrizioni da osservare per le prove scritte

1. Alla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e

15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

2. Durante le prove scritte, eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
3. I candidati che contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono esclusi dal concorso a cura della preposta sottocommissione.

Articolo 16

Valutazione dei titoli

1. Dopo l'effettuazione delle prove scritte e prima della correzione degli elaborati di cui all'articolo 14, la Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), procederà alla valutazione dei titoli, attribuendo sino a un massimo di punti 20, così ripartiti:
 - a) titoli accademici fino a un massimo di punti 8:
 - diplomi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 4), attribuendo un punteggio direttamente proporzionale al voto ottenuto in sede di relativo conseguimento;
 - ulteriori diplomi conseguiti in un Conservatorio di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, diversi da quelli di cui al precedente alinea;
 - b) titoli didattici fino a un massimo di punti 4:
 - incarichi di insegnamento presso Conservatori di Stato e/o Istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di istituto pareggiato, per le discipline attinenti al concorso;
 - c) titoli professionali (tra i quali sono da ricomprendere quelli "artistici") fino a un massimo di punti 8:
 - titoli riferiti ad attività di direzione, di composizione e di trascrizione edite, a idoneità conseguite e incarichi svolti connessi alla specifica professionalità a concorso.
2. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'articolo 17, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.

Articolo 17

Revisione delle prove scritte

1. La revisione degli elaborati scritti è eseguita, in forma anonima, dalla Sottocommissione indicata dall'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. La Sottocommissione medesima assegna a ogni elaborato un punto di merito espresso in cinquantesimi.
3. Il punteggio di ciascuna prova scritta si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguire l'idoneità e, quindi, è ammesso a sostenere la prova orale, il candidato che riporta un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova e un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50, dato dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti in ognuna delle tre prove, come determinati ai sensi del comma precedente. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal concorso.

5. L'esito delle prove sarà reso noto a partire dal quindicesimo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) alla data di effettuazione dell'ultima prova scritta, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>" e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22, Roma/Lido di Ostia (numero di telefono 06.99.93.90.56).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e, dalla data di pubblicazione dello stesso, decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

6. Con il medesimo avviso, i candidati risultati idonei alle prove scritte saranno convocati alle successive prove concorsuali di cui agli articoli 18 e 19 del bando di concorso.

Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.

7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 18 Prova orale

1. I concorrenti risultati idonei alle prove scritte saranno sottoposti alla prova orale, a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che verterà sulle seguenti materie:
 - a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico dell'organico e del repertorio;
 - b) conoscenza degli strumenti compresi nell'organico strumentale e loro impiego;
 - c) vari tipi di partitura in uso in Italia e all'estero.
2. La Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), prima dell'inizio della prova orale, determina l'elenco dei quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame di cui al comma 1 raggruppandoli in tesine omogenee di due quesiti per ciascuna materia e pari difficoltà. Su due tesine estratte a sorte verte l'esame.
3. Inoltre, la citata Sottocommissione potrà formulare ai candidati domande attinenti ad argomenti tratti da spunti rilevati dagli elaborati oggetto delle prove scritte di cui all'articolo 14, comma 1.
4. Il punto complessivo di merito della prova orale è espresso in cinquantiesimi e si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Consegue l'idoneità e, quindi, è ammesso a sostenere la prova pratica di concertazione e direzione, il candidato che consegue un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.

Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal concorso.

6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 19 Prova pratica di concertazione e direzione

1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale saranno sottoposti alla prova pratica di concertazione e direzione, a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1,

lettera a), consistente nella concertazione e direzione di più brani, a scelta della Sottocommissione, che saranno lasciati da studiare al candidato per il tempo stabilito dalla predetta Sottocommissione.

2. Il punto complessivo di merito della prova pratica di concertazione e direzione è espresso in cinquantiesimi e si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
3. Conseguire l'idoneità il candidato che ottiene un punto complessivo di merito non inferiore a 40/50.

Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal concorso.

4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 20

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

1. Il candidato a cui è inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle eventuali prescrizioni impartite o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il predetto concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, previsto all'articolo 11, l'accertamento dell'idoneità attitudinale, previsto all'articolo 13, le prove scritte previste all'articolo 14, la prova orale, prevista all'articolo 18, e la prova pratica di concertazione e direzione, prevista all'articolo 19, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), punti 2), 3) e 4), hanno facoltà - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.

L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsomaestrodirettore@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle citate istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 21

Graduatoria

1. La graduatoria finale di merito è redatta dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 2, a esclusione delle lettere d) e g).

3. Il punto di merito finale per la formazione della graduatoria è dato dalla somma del punto complessivo di merito delle prove scritte determinato a mente dell'articolo 17, comma 4, del punto complessivo di merito della prova orale, del punto complessivo di merito della prova pratica di concertazione e direzione e dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli.
4. Ai fini della compilazione della graduatoria, costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di punto di merito finale, l'appartenenza al Corpo della Guardia di finanza.
5. Nel caso di candidati in servizio nella Guardia di finanza che abbiano riportato il medesimo punto di merito finale, è data preferenza a quello più elevato in grado e, in caso di parità di grado, al più anziano.
6. In caso di parità di punto di merito finale tra candidati non appartenenti al Corpo, si terrà conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
7. I titoli preferenziali sono ritenuti validi, se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.
8. A mente dell'articolo 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al *test* di gravidanza e ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, una o più prove e accertamenti di cui agli articoli 11 e 13, nell'ambito del primo analogo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno, qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura reclutativa.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, la candidata rinviata risultata idonea e nominata vincitrice nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale ha presentato istanza di partecipazione, sarà avviata alla frequenza del primo corso di formazione utile.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, viene approvata la graduatoria finale di merito ed è dichiarato vincitore del concorso il candidato che risulti classificato nella prima posizione.
10. La citata graduatoria è resa nota con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "<https://concorsi.gdf.gov.it>", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22, Roma/Lido di Ostia (numero di telefono 06.99.93.90.56).

Detto avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 22

Ammissione alla Banda musicale della Guardia di finanza del vincitore del concorso

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 1, comma 3, il concorrente classificato al primo posto nella graduatoria finale di merito è dichiarato vincitore del concorso ed è nominato maggiore del ruolo normale - comparto speciale della Guardia di finanza, maestro direttore in prova della Banda musicale.

2. Il candidato appartenente al Corpo perde l'eventuale grado o qualifiche precedentemente rivestiti.
3. La nomina decorre, a ogni effetto, dalla data del provvedimento con cui è disposta, salvo che il provvedimento stesso non indichi una decorrenza diversa.
4. All'atto dell'ammissione alla Banda musicale e, comunque, prima della firma dell'atto di incorporamento, il candidato classificatosi al primo posto nella graduatoria finale di merito, qualora non appartenente alla Guardia di finanza, è sottoposto alla visita medica di controllo da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 5), al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità fisica. La stessa può, nell'espletamento dei propri lavori, disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti, eventualmente, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante, avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
5. Il candidato non idoneo alla visita medica di controllo è escluso dal concorso.
6. Il vincitore già in servizio nelle Forze armate o di polizia deve essere collocato in congedo/dimesso dalla propria Amministrazione e consegnare copia:
 - a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontario in ferma prefissata;
 - b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiale, sottufficiale, graduato o personale di qualifica corrispondente.

La suddetta domanda/dichiarazione dovrà recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.

Il personale sottoposto - secondo il proprio ordinamento - a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

7. Con il grado di cui al precedente comma 1, il maestro direttore è sottoposto a un periodo di prova, per la durata di sei mesi, durante il quale presta servizio nella Banda musicale del Corpo e frequenta un corso di istruzione per la formazione militare e tecnico-professionale di durata non inferiore a 120 giorni.
8. Nel caso in cui il posto messo a concorso risulti scoperto per rinuncia o decadenza, entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del predetto corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, possono essere autorizzate ulteriori ammissioni alla Banda, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, nei limiti dei posti a concorso. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, la graduatoria redatta al termine del concorso cessa di avere validità.
9. Le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 7 e i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.
10. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, o dell'Autorità dal medesimo delegata, esprime un giudizio di idoneità a prestare servizio nella Banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al complesso delle qualità morali, disciplinari e professionali.
11. Il maestro direttore, se giudicato idoneo ai sensi del comma 10, ha l'obbligo di contrarre la ferma prevista per gli ufficiali del ruolo normale – comparto speciale, decorrente dal giorno successivo a quello di termine del predetto periodo di prova.

12. L'ufficiale maestro direttore riconosciuto non idoneo è congedato senza diritto ad alcuna indennità o trattamento di quiescenza se proveniente dai civili, se invece già in servizio nella Guardia di Finanza, è reintegrato nel grado precedentemente rivestito e continua a prestare servizio nel Corpo.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, l'interessato potrà produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.

Articolo 23

Mancata presentazione alla convocazione

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato, è considerato rinunciatario, qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Vice Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *rm0060000p@pec.gdf.it*, che, sentito il Presidente della Sottocommissione per la visita medica di controllo, li valuta con giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente provvede a stabilire un ulteriore termine di presentazione, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il termine di cui al comma 8 dell'articolo 22. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Banda musicale del Corpo.
3. L'eventuale rinuncia alla convocazione e alla frequenza del corso di formazione presentata dal candidato regolarmente convocato diventa irrevocabile nel momento in cui viene presa in carico al protocollo del Centro di Reclutamento, dell'Ispettorato per gli Istituti di Istruzione ovvero dell'Accademia della Guardia di finanza.

Articolo 24

Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, può essere concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui agli articoli 14, 18 e 19. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo restando il limite massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.

Qualora il concorrente non si presenti alle prove d'esame, per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

4. Al candidato dichiarato vincitore del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede di convocazione, secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 25

Sito internet ed informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo <https://concorsi.gdf.gov.it> e tramite l'APP Mobile "GdF Concorsi", disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e App Store  oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) risultante dall'area riservata - sezione Profilo Utente del candidato.
È onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione della graduatoria finale di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilità per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattività di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsomaestrodirettore@pec.gdf.it.

Articolo 26

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito G.D.P.R.) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che può essere contattato agli indirizzi *e-mail* urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it.
Il "punto di contatto" del Titolare è il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - *e-mail*: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della Guardia di finanza può essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi *e-mail* rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
 - c) per le finalità descritte di seguito, verranno trattati i dati personali forniti dagli interessati o raccolti presso terzi, quali altre pubbliche amministrazioni o enti privati;
 - d) il trattamento dei dati personali anche nell'ambito dello svolgimento di un compito d'interesse pubblico o dell'esercizio di un pubblico potere [ex articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2016/679], è necessario per:

- 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica:
 - nel decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 e successive modificazioni;
 - nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
 - nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni;
 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 35, relativo alle procedure di reclutamento del personale in forza alle amministrazioni pubbliche;
 - nel decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, e successive modificazioni;
 - decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all'articolo 2139;
 - nella tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
 - 2) l'assolvimento degli obblighi "*in materia di diritto del lavoro*" relativamente alle "*categorie particolari di dati personali*" [articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del G.D.P.R.] e ai dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del G.D.P.R.), come indicato nel decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, allegato 4, scheda n. 3;
- e) i dati personali saranno comunicati, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento, per le finalità sopra descritte e verranno trattati - nel rispetto delle disposizioni previste dal G.D.P.R. e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando.
- Tale trattamento avverrà sia in maniera manuale (trattamento di atti e documenti cartacei) che con il supporto di mezzi informatici e telematici, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceità, di correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione dell'accessibilità e della conservazione, d'integrità e riservatezza, nonché delle regole specifiche in materia di protezione dei dati personali previste dal G.D.P.R. e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;
- f) i dati personali saranno comunicati nei casi previsti dal presente bando ovvero da norme di legge o regolamenti alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
 - g) la conservazione dei dati personali avverrà sino al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono trattati;
 - h) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal G.D.P.R., l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo G.D.P.R. e, nello specifico:
 - 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;

- 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare; in tal caso, l'articolo 21 del G.D.P.R. ammette che il titolare del trattamento possa dimostrare la prevalenza di propri interessi legittimi cogenti rispetto a tale opposizione;
- 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali;
- 5) ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, con l'eventuale addebito di un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi, in caso di ulteriori copie richieste.

I predetti diritti potranno essere esercitati nei confronti della Guardia di finanza, mediante istanza da presentarsi al «punto di contatto».

Roma, lì 12 giugno 2026

F.to digitalmente
(Gen. C.A. Andrea De Gennaro)

Determinazione n. 184132, in data 12 giugno 2026